

**COMUNE DI VIGNOLA**

**(Provincia di Modena)**

**ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA DIFFUSA AI SENSI DELL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 881/2022**

**TRA**

**DIMORA D'ABRAMO COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA'-SOCIETA' COOPERATIVA** con sede legale a Reggio Emilia, Via Normandia n.26, codice fiscale e partita IVA 01367610357, nella persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Luigi Codeluppi, nato a Reggio Emilia (RE) il 13/07/1962, in qualità di soggetto proponente capofila

**E**

**COMUNE DI VIGNOLA**, con sede in Vignola (MO), in via Bellucci, n. 1, C.F. 00179790365, nella persona di Emilia Muratori, in qualità di Sindaco e Legale Rappresentante del Comune di Vignola

PREMESSO che:

- il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, recante "*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*" all'art. 31 titolato "*Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina*" dispone che, nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 e nel limite delle risorse previste al comma 4, è autorizzato:

a) a definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste

nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all' art. 42 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n.286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza, per un massimo di 15.000 unità;

b) definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale con termine non oltre il 31 dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unità;

- con l'Ordinanza della Protezione Civile in data 29.03.2022 n. 881 recante "*Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina*" in base alla quale il Dipartimento della protezione civile, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, si provvedeva alla pubblicazione avvisi per l'acquisizione di manifestazioni di interesse di rilievo nazionale, rivolti ad enti del Terzo settore, ai Centri di servizio per il volontariato, agli enti e alle associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, per lo svolgimento, anche in forma aggregata, di attività di accoglienza diffusa sul territorio nazionale a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022;

- con il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 969 del 11/04/2022

è stato indetto l'avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto;

- nell'ambito della suddetta Manifestazione di Interesse posta in essere dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 Aprile 2022 ha manifestato interesse la Dimora d'Abramo SCS, in qualità di Capofila, di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con L'Ovile SCS, CEIS- Centro di Solidarietà di Reggio Emilia Onlus, Cooperativa Onlus Centro Sociale Papa Giovanni XXIII, La Vigna Società Cooperativa Sociale, Cooperativa Sociale Madre Teresa, San Gaetano - Società Cooperativa Sociale, L'Ippogrifo Società Cooperativa Sociale, Consorzio Gruppo CEIS Cooperativa Onlus e Caleidos Cooperativa Sociale Onlus, ed è risultata aggiudicataria dei n. 340 posti offerti nei territori di Reggio Emilia, Modena e Piacenza;

- con la nota prot. 15714 del 20/04/2022 ad oggetto "*Nota di intenti per l'adesione alle attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga degli eventi bellici in atto*" il Sindaco di Vignola esprime interesse nell'aderire alle attività di accoglienza diffusa e si impegna a stipulare con la Dimora d'Abramo SCS, in qualità di Capofila, di Associazione Temporanea di Scopo (ATS costituenda) accordo di partenariato per la messa in atto sul territorio comunale le necessarie misure di accoglienza e accompagnamento per l'integrazione e per l'autonomia delle persone sfollate dall'Ucraina;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2022 il Comune di Vignola ha deciso di aderire all'Accordo di partenariato per la disciplina delle attività di accoglienza diffusa ai sensi dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile N. 881/2022 proposto da Dimora d'Abramo SCS, in qualità di Capofila, di Associazione

Temporanea di Scopo (ATS costituenda) con sede legale a Reggio Emilia, Via

Normandia n.26, codice fiscale e partita IVA 01367610357

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – (Oggetto e finalità dell’Accordo)**

1. Il presente accordo è finalizzato a dare accoglienza diffusa ed attività di accompagnamento ai soggetti, di cui al successivo articolo 3, in attuazione dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 881/2002 e dell’Avviso richiamato in premessa.

2. Oggetto del presente accordo è lo svolgimento delle misure di accoglienza diffusa e le misure di accompagnamento per l’integrazione e per l’autonomia delle persone sfollate, di cui al paragrafo 2 dell’Avviso pubblicato dal Dipartimento della Protezione Civile, indicato in Premessa, che – pur non allegato al presente accordo – è da intendersi parte integrante dello stesso.

**Art. 2 – (Soggetti beneficiari e durata dell’accoglienza diffusa)**

1. Il presente accordo è rivolto ad un numero complessivo di soggetti beneficiari pari a n. 340 sui territori provinciali di Reggio Emilia, Modena e Piacenza. Parte di questi posti incideranno sul territorio di competenza del Comune soggetto dell’accordo.

2. La durata delle attività di accoglienza diffusa terminerà alla data del 31 dicembre 2022, salvo diversa previsione da parte del Dipartimento della Protezione Civile.

3. Al termine del periodo di accoglienza di cui al comma 2, in caso di necessità di prolungare l’accoglienza dei beneficiari, ogni attività e intervento, ivi incluso il trasferimento degli stessi presso differente misura alloggiativa, è di competenza degli Enti che sottoscrivono la convenzione nazionale di cui all’avviso di

manifestazione d'interesse (di seguito enti).

**Art. 4 – (Impegni comuni delle Parti)**

1. Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo assumono gli impegni di comportarsi secondo buona fede e leale cooperazione nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza.

2. Ciascuna Parte, in relazione alle finalità del presente accordo, si impegna a comunicare senza indugio qualsiasi circostanza o informazione, idonea a pregiudicare, rallentare e/o comportare il parziale inadempimento dell'accordo medesimo.

**Art. 5 – (Impegni degli Enti)**

1. Gli Enti con la sottoscrizione del presente accordo assumono i seguenti impegni:

a) informare periodicamente e puntualmente il Comune partner delle presenze di beneficiari sul territorio ai fini delle prerogative istituzionali dello stesso.

b) individuare e comunicare formalmente il soggetto Capofila responsabile dell'eventuale aggregazione;

c) svolgere le attività di accoglienza diffusa e di accompagnamento secondo le modalità e gli indicatori rappresentati in seguito alla firma della convenzione;

d) garantire il rispetto della normativa, statale e regionale, generale e di settore, applicabile alle attività di accoglienza diffusa e di accompagnamento, con particolare riguardo alle misure in materia di responsabilità sociale degli enti, di tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla tracciabilità dei flussi finanziari e in materia di trasparenza e di anticorruzione;

e) resta fermo in capo all'Ente l'adempimento di tutti gli obblighi assunti nei confronti del Dipartimento della protezione civile in forza della stipula della

convenzione nazionale.

**Art. 6 – (Impegni dell’ente locale)**

1. Il Comune con la sottoscrizione del presente accordo assume i seguenti impegni:

a) collaborare con i Commissari delegati, di cui all’Ordinanza richiamata in Premessa, anche per il tramite delle sedi di raccordo istituite a livello regionale (*Unità di crisi/Cabine di regia regionali*), per il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo con le altre forme di accoglienza previste dalla vigente disciplina di settore;

b) emanare tempestivamente – ricorrendone i presupposti – le autorizzazioni, i provvedimenti e gli atti, variamente denominati, necessari e/o funzionali alle attività oggetto del presente accordo;

**Art. 7 – (Risoluzione dell’accordo)**

1. Nelle ipotesi di revoca del contributo, stabilite dall’Avviso, più volte richiamato in Premessa, il presente accordo è da intendersi automaticamente risolto, senza che l’ente locale contesti formalmente agli Enti l’inadempimento al presente accordo.

**Art. 8 (Protezione dei dati)**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell’accordo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il titolare, in relazione ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all’esecuzione dell’accordo.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla vigente

normativa.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato.

**Art. 9 (Foro competente)**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti sottoscrittori saranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Modena.

**Art. 10 (Modifiche ed integrazione dell'accordo e norme di rinvio)**

1. Il presente accordo potrà essere modificato e integrato sulla base di espressa e concorde volontà delle Parti, fatte salve modifiche automatiche dello stesso, in forza di provvedimenti legislativi e amministrativi sopravvenuti, ai sensi dell'art. 1339 codice civile.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

**REGISTRAZIONE**

Il presente atto, composto da 7 (sette) pagine scritte per intero, e n. 7 (sette) righe sulla pagina n. 8, viene sottoscritto con firma digitale e apposizione di marca temporale e sarà annotato nell'apposito registro delle convenzioni conservato presso il Servizio Segreteria Generale del Comune di Vignola.

Data della firma digitale

DIMORA D'ABRAMO COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA'- SOCIETA'  
COOPERATIVA

